

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015**  
**249/2015/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL  
DISPACCIAMENTO APPLICABILE ALL'INTERCONNESSIONE ITALIA-MALTA E POSSIBILE  
REVISIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06 IN MATERIA DI RETI DI  
INTERCONNESSIONE PER LE QUALI NON È ATTUATO IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI  
PROGRAMMATI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione 79/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- la lettera della società maltese Enemalta plc (di seguito: Enemalta) del 18 maggio 2011, protocollo Autorità 15312, del 3 giugno 2011;

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico – DG-SAIE del 22 luglio 2011, protocollo Autorità 19941, del 25 luglio 2011;
- la lettera del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2011, protocollo Autorità 20859, del 3 agosto 2011 (di seguito: lettera 3 agosto 2011);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 28 gennaio 2015, protocollo Autorità 3499, del 30 gennaio 2015 (di seguito: lettera 28 gennaio 2015);
- la lettera del Direttore del Dipartimento per la Regolazione dell’Autorità a Terna del 17 febbraio 2015, protocollo Autorità 5856, del 17 febbraio 2015 (di seguito: lettera 17 febbraio 2015);
- il testo dell’accordo firmato da Terna e Enemalta per la gestione commerciale dell’interconnessione Italia-Malta (di seguito: accordo commerciale Terna Enemalta) inviato da Terna all’Autorità in data 10 Aprile 2015, protocollo Autorità 12363, del 16 aprile 2015 (di seguito: lettera 10 aprile 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 111/06, l’Autorità ha definito le condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 79/99;
- la deliberazione 111/06 definisce il controllo degli scambi programmati come l’insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- la deliberazione 111/06 stabilisce, tra l’altro, la disciplina del dispacciamento relativa ai punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati;
- con la lettera 28 gennaio 2015, Terna ha informato l’Autorità in merito all’imminente entrata in esercizio del collegamento di 250 MVA a 220 kV realizzato da Enemalta tra la stazione elettrica di Ragusa e la stazione elettrica di Maghtab nel territorio della Repubblica di Malta (di seguito: interconnessione Italia-Malta);
- con la medesima lettera 28 gennaio 2015 Terna ha, inoltre, comunicato all’Autorità che l’interconnessione Italia-Malta, alla luce della peculiarità del sistema elettrico maltese, non sarebbe stata soggetta al controllo degli scambi programmati, richiedendo un riscontro in merito alla disciplina da applicare;
- con la lettera 17 febbraio 2015, gli uffici dell’Autorità hanno raccomandato, a Terna, di procedere con la messa in esercizio dell’interconnessione e la stipula dell’accordo commerciale Terna Enemalta sulla base della regolazione vigente, annunciando, tuttavia, la possibilità di una revisione, da parte dell’Autorità,

dell'attuale disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione decorsi sei mesi dall'entrata in esercizio della linea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'art. 44, della direttiva 2009/72, lo stato Maltese non è tenuto all'applicazione delle norme relative all'unbundling (articolo 9), all'obbligo di accesso di terzi (articolo 32) e all'apertura del mercato (articolo 33);
- alla luce delle esenzioni concesse allo Stato Maltese, di cui al precedente alinea, l'interconnessione Italia-Malta è stata realizzata e verrà esercitata da Enemalta che è l'unico soggetto titolato ad utilizzarne la relativa capacità di trasporto;
- in base a quanto comunicato da Terna all'Autorità con la lettera 28 gennaio 2015, la linea Italia-Malta dovrebbe essere utilizzata, almeno per i primi anni successivi alla messa in esercizio, prevalentemente in esportazione verso Malta (per una potenza media prevista di circa 100-140 MW per il 2015 e di 40 MW nel 2016) anche se non è escluso che l'interconnessione possa essere usata in importazione verso l'Italia anche di energia prodotta da impianti eolici;
- la gestione dei flussi di energia in importazione/esportazione per mezzo della nuova interconnessione impatterà sulle attività di pianificazione e gestione operativa della rete da parte di Terna, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico siciliano;
- nel caso in cui una linea di interconnessione venga gestita con il controllo degli scambi programmati sono entrambi i sistemi interconnessi a far fronte, attraverso la regolazione frequenza/potenza, agli scostamenti tra lo scambio programmato ed il flusso fisico effettivo misurato sull'interconnessione;
- l'impossibilità, da parte del sistema maltese, di operare la regolazione frequenza/potenza impone che sia il sistema italiano a fornire, a quello maltese, adeguati margini di riserva e volumi di energia di bilanciamento, al fine di garantire la continuità dell'esercizio dell'interconnessione, così come avviene per gli altri carichi – ubicati sul territorio nazionale - e connessi alla rete siciliana;
- l'articolo 40, comma 4, della deliberazione 111/06 prevede che per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento sia pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- la disciplina del dispacciamento di cui al precedente alinea, non permette di responsabilizzare il titolare del punto di dispacciamento di importazione o di esportazione in merito al rispetto dei programmi di prelievo risultanti in esito ai mercati dell'energia;

- la attuale regolazione non permette, neppure, di attribuire al titolare del punto di importazione o di esportazione quota parte dei costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento dei margini di riserva necessari a garantire l'esercizio dell'interconnessione;
- esistono altre reti di interconnessione (a titolo di esempio quelle che connettono il territorio italiano con la Corsica) per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- effettuare una ricognizione di tutte le reti di interconnessione attualmente in esercizio, per le quali non viene attuato il controllo degli scambi programmati;
- avviare un procedimento per l'individuazione della disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia-Malta e delle possibili modifiche che si dovessero rendere necessarie alla regolazione dell'Autorità

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento finalizzato all'adozione di eventuali disposizioni relative alla disciplina del dispacciamento applicabile all'interconnessione Italia-Malta;
2. di richiedere a Terna l'invio, entro il 12 giugno 2015, di una lista di tutte le interconnessioni con Paesi esteri attualmente in esercizio che vengono gestite senza il controllo degli scambi programmati;
3. di pubblicare, nell'ambito del procedimento, uno o più documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore del Dipartimento per la regolazione;
5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 settembre 2015;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*